



COMUNE DI MANERBA DEL GARDA

PROVINCIA DI BRESCIA

P.zza Garibaldi, 25 25080 Manerba del Garda - Bs

Tel. 0365.659801

Ordinanza n.° 22 /2018

Manerba del Garda, 25/06/2018

OGGETTO: sospensione della navigazione e divieto di ammaraggio in Manerba del Garda nella zona delimitata da boe di colore giallo all'interno del parco lacuale della Rocca e del Sasso.

ORDINANZA

IL SINDACO

Vista la Delibera di istituzione della riserva naturale "Della Rocca, del Sasso e parco lacuale nel Comune di Manerba del Garda D.c.r. n.X/1047 del 19.04.2016;

Visto l'art.VII lettera A) nr.2 della predetta delibera che vieta l'ammarraggio ed il decollo di idrovolanti;

Visto l'art.VII lettera A) nr.5 della predetta delibera che vieta di navigare nel parco lacuale della riserva se non espressamente autorizzato dall'ente gestore e fatto salvo quanto disposto dalle specifiche norme vigenti in materia sia a livello regionale provinciale e interprovinciale sia per quanto riguarda la disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul Lago di Garda, consentendo la navigazione solo nella fascia costiera delimitata dagli appositi segnali su boe di colore giallo a natanti a vela, a pedale, a remi e alle tavole a vela;

Vista la delimitazione della zona di cui all'allegata planimetria – allegato n. 1;

Ritenuto di dover regolamentare la navigazione dello spazio acqueo ricompreso all'interno della riserva naturale della Rocca e del Sasso;

Visti gli articoli dal 27 al 31 della Legge Regionale nr.86 del 30.11.1983, recante il piano generale delle aree regionali protette;

Visto il Decreto Lgs. 18 Agosto 2000 n.° 267, in materia di testo Unico delle Leggi sul nuovo ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA

NEL COMUNE DI MANERBA DEL GARDA

NELLO SPAZIO LACUALE ALL'INTERNO DELLA RISERVA NATURALE DELLA ROCCA E DEL SASSO

1. Il divieto di ammaraggio e di decollo di idrovolanti;
2. Il divieto di navigare, se non espressamente autorizzato dall'ente gestore e fatto salvo quanto disposto dalle specifiche norme vigenti in materia sia a livello regionale provinciale e interprovinciale sia per quanto riguarda la disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul Lago di Garda, consentendo la navigazione solo nella fascia costiera delimitata dagli appositi segnali su boe di colore giallo a natanti a vela, a pedale, a remi e alle tavole a vela – planimetria allegato n.1;
3. Di consentire la navigazione ai proprietari di darsene all'interno della zona interdetta, autorizzate dall'autorità di bacino, purché a velocità inferiore a 3 nodi e con direzione perpendicolare da riva al centro lago;

E' comunque consentito l'esercizio della pesca ai possessori della licenza di tipo "A", che nell'esercizio della loro attività possono accedere all'interno del parco lacuale anche con propri natanti;

4. A norma dell'art. 3/4° comma della Legge 7 agosto 1990 n.° 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n.° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per i seguenti motivi: incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro i 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale Sezione Staccata di Brescia;
5. A norma dell'art. 8 della stessa legge n.° 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici del Comune di Manerba del Garda;
6. Per le trasgressioni della presente ordinanza, trovano applicazione le sanzioni previste dagli articoli dal 27 al 31 della Legge Regionale nr.86 del 30.11.1983;
7. La trasmissione della presente Ordinanza alla Capitaneria di Porto sez. Salò, alla Guardia di Finanza sez. operativa di Salò, Comando Carabinieri per la tutela forestale sez. Salò, Autorità di Bacino laghi Garda Idro, Polizia Locale Unione Comuni Valtenesi e la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Manerba d/G.

COMUNE DI MANERBA DEL GARDA

Pubblicato all'Albo Pretorio

dal 25.06.18 al 25.07.18

Manerba d/G, il 25.06.18



IL MESSO COMUNALE

Keali Alberto

IL SINDACO
Dott. Isidoro Bertini

